

BOZZE DI STAMPA
18 ottobre 2016
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la defi-
nizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per
l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia
amministrativa (2550)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2550 – Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa

premessi che:

ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione il principio di uguaglianza è stato tradizionalmente declinato come canone di ragionevolezza in termini di parità di trattamento di situazioni omogenee, in conseguenza del quale risulta costituzionalmente illegittima qualunque disposizione apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Al canone della ragionevolezza la Corte Costituzionale ha aggiunto, quale ulteriore criterio del giudizio di legittimità, quello del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti. La Corte ha altresì potuto affermare la violazione del canone di ragionevolezza anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento, laddove una norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore;

il primo comma dell'articolo 104 della Costituzione stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e i magistrati, in base al terzo comma dell'articolo 107, si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame dispone una proroga fino al 31 dicembre 2017 degli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il trattenimento in servizio dei soli magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Analogamente, l'articolo 10 che dispone la proroga del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei soli magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e degli Avvocati dello Stato ricoprenti funzioni apicali che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016. Fatti salvi quei magistrati che ricoprono funzioni apicali, destinatari della proroga del trattenimento in servizio in deroga ai limiti stabiliti dalla legge, per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal richiamato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014;

le disposizioni recate dai citati articoli pongono in essere una oggettiva disparità di trattamento fra magistrati, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, aggravata dal fatto che si tratta della terza proroga consecutiva dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114 in merito all'abolizione del trattenimento in servizio. Il mantenimento nelle funzioni è disposto dall'Esecutivo, mediante deroga specifica operata tramite decreto-legge, senza considerare che il Consiglio Superiore della Magistratura costituisce l'unico organo deputato a disporre le assunzioni e le assegnazioni nei riguardi dei magistrati in base al disposto dell'articolo 105 della Costituzione. Si determina una sperequazione di trattamento tra magistrati ordinari, contabili ed amministrativi, laddove, a parità di requisito anagrafico dei soggetti interessati, viene disposta una differente data di cessazione dall'incarico, dal momento che altri magistrati si troveranno esclusi dal beneficio della proroga del trattenimento in servizio, con negative ripercussioni sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione e conseguente violazione dell'articolo 97 della Costituzione, anche in riferimento, nell'ambito del sistema giudiziario, a possibili interferenze del decreto con le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi operate dal CSM;

lo status speciale delle più elevate funzioni di legittimità appare ispirato a filosofia opposta a quella caratterizza altre parti del medesimo decreto-legge, nelle quali si riduce ad esempio il termine minimo di permanenza che costituisce imprescindibile presupposto per chiedere il tra-

mutamento ad altra sede o ufficio o si comprime la durata del tirocinio dei magistrati di prima nomina, per i quali viene ridotto il tempo dedicato alla formazione e alla preparazione. La contraddittorietà interna di tale impostazione deriva anche dal ricorso reiterato alla decretazione d'urgenza, con cui ancora una volta si introducono modifiche temporanee e specifiche al di fuori da ogni complessivo disegno riformatore;

in relazione all'articolo 1-*bis*, che modifica in più punti la disciplina del procedimento per la decisione in camera di consiglio, va rilevato come in più punti tali disposizioni comprimano le garanzie processuali, con possibile lesione dell'inviolabilità del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione. Tali disposizioni, peraltro, sono state inserite dalla Camera nel decreto-legge pur essendo già contenute nel disegno di legge ordinario recante delega per la riforma del processo civile, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. Si deve pertanto dubitare della conformità di tale scelta al canone di straordinaria necessità ed urgenza cui devono attenersi, per consolidata giurisprudenza costituzionale, tutte le parti di un decreto-legge;

valutato che:

i profili di criticità, in riferimento al principio di uguaglianza e al canone costituzionale di ragionevolezza – per il quale si fa rinvio a consolidata giurisprudenza costituzionale – vengono ribaditi dal parere reso dalla Commissione Affari Costituzionali in data 12 ottobre 2016 sul testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, laddove si fa riferimento a discriminazioni arbitrarie e ingiustificate e si evidenzia che gli articoli 5 e 10, nel prorogare i termini di permanenza in servizio solo per le figure apicali sono suscettibili di presentare un carattere discriminatorio e di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra giudici di legittimità e giudici di merito. Tale parere – riprendendo un rilievo sollevato nel parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura il 21 settembre 2016 sul medesimo decreto – afferma che gli articoli in questione determinano incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro dei magistrati, ribadendo che le ragioni poste alla base della scelta legislativa non sono tali da giustificare una così significativa differenziazione, configurandosi non coerenti con i richiamati articoli 104 e 107 della Carta fondamentale, il che postula la soppressione o la modifica delle norme in esame;

per tali motivi,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2550.

QP2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA, BERNINI, GASPARRI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2550, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa;

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato con modi cassazione al fine di potenziarlo; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti e a consentire la permanenza in servizio dei vertici delle supreme magistrature; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza; reca disposizioni sul processo amministrativo telematico e disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa;

il decreto-legge al nostro esame è l'ennesimo provvedimento d'urgenza del Governo Renzi – precisamente il 53° – la cui caratteristica principale continua ad essere quella di essere sprovvisto dei necessari presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, sanciti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e ribadito esplicitamente dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

a dimostrazione di ciò, la stessa relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto legge, presentato in I lettura alla Camera, non reca alcuna motivazione che giustifichi la straordinaria necessità e urgenza delle disposizioni in contenute;

il decreto-legge in oggetto presenta un contenuto che costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. Le disposizioni del medesimo intervengono, infatti, su una disciplina che risulta già stratificata nel corso del tempo, e si rivela ancora una volta priva delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi, anche in considerazione dei numerosi richiami del Presidente emerito della Repubblica e del Presidente in carica;

difatti, la proroga di un ulteriore anno, del trattenimento in servizio di taluni magistrati, rappresenta il terzo differimento di termini compiuto nel corso dell'attuale legislatura, in merito all'abolizione del trattenimento in servizio. Ciò dimostra palesemente come i provvedimenti d'urgenza adottati anteriormente, non siano stati risolutivi;

anche questo decreto rappresenta un intervento normativo che sottrae al Parlamento il suo ruolo di legislatore, specificamente nella parte riguardante la possibilità decisa dall'Esecutivo di prorogare il trattenimento dei magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione per un altro anno, scelta che necessiterebbe di maggiori approfondimenti in termini di reale necessità e di rispetto dei principi costituzionali;

tale disposizione appare inaccettabile sotto due profili: in primis perché produce una situazione di palese disparità di trattamento in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione riguardanti – rispettivamente- la garanzia del buon andamento della amministrazione; il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura; l'attività del CSM riconosciuto come unico organo chiamato a disporre le assunzioni e le assegnazioni nei riguardi dei magistrati; e l'immovibilità e la distinzione fra i magistrati solo per diversità di funzioni;

considerato che:

la Camera, nel corso del suo esame, ha introdotto nel testo talune modifiche che appaiono chiaramente incostituzionali quali quelle di seguito indicate:

l'articolo 1-*bis*, recante diverse modifiche al procedimento di Cassazione, presenta contenuti assolutamente eterogenei rispetto alla materia del decreto-legge n. 168 del 2016;

nonostante la copiosa giurisprudenza costituzionale in materia e i ripetuti richiami del Presidente della Repubblica al rispetto del principio di omogeneità del contenuto del decreto-legge nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione, ancora una volta la Camera dei deputati, in sede di conversione, non si è attenuta al contenuto precettivo del decreto-legge, perseguendo, invece, scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del Governo;

a tale riguardo, giova ricordare la sentenza della Corte Costituzionale 25 febbraio 2014, n. 32, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli art. 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. Legge Fini-Giovanardi). In quella sede, la Corte ha ribadito: 1) che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione e pertanto, gli emendamenti introdotti in sede di conversione non possono avere ad oggetto previsioni estranee a quelle del decreto-legge e 2) che le norme impugnate, introdotte in sede di conversione del decreto legge, difettano manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del decreto-legge e devono, per tale assorbente ragione, ritenersi adottate in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge in materia di tramutamenti successivi dei magistrati, non è chiara la *ratio* che subordina il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede, ad un periodo di permanenza quadriennale nella sede precedente, in sostituzione del previgente termine di tre anni;

maggiori perplessità destano le limitazioni di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, in base al quale le predette disposizioni non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno

assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, né ai magistrati che hanno avviato le procedure di trasferimento ad altra sede ovvero di assegnazioni ad altre funzioni alla medesima data di entrata in vigore. In questo modo si creano grandi disparità di trattamento tra magistrati, violando le posizioni peculiari di ciascuno ed incidendo in materia sostanziale sulle aspettative individuali, legittimamente costituite all'interno del regime previgente;

la previsione di cui al comma 1-*bis*, infatti, non tiene in nessun conto che identiche esigenze di tutela dell'affidamento si pongono, ad esempio, anche per gli altri magistrati che, in una sede diversa da quella di prima assegnazione, abbiano già maturato in modo analogo il periodo di tre anni richiesto dal previgente testo dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario;

con riferimento all'articolo 5 si rileva che tale previsione introduce una differenziazione di trattamento che non appare ragionevole, in quanto la deroga al regime introdotto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 – che ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 – viene limitata esclusivamente a pochissime persone che ricoprono le predette posizioni apicali o direttive, senza tener conto di quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, della Costituzione, ai sensi del quale «i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni»;

sarebbe stato, senza dubbio, preferibile riproporre la stessa previsione normativa introdotta dall'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha consentito un primo differimento degli effetti di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 con un ambito di applicazione generalizzato e non limitato a pochissime peculiari figure dirigenziali;

il comma 2 del citato articolo 5, che reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 nel senso di prevedere che le funzioni di legittimità siano conferite solo ai magistrati che al momento della vacanza del posto possono assicurare ancora 3 anni di servizio prima del collocamento a riposo (attualmente sono richiesti 4 anni di servizio), non prevede una disposizione transitoria per tutti i magistrati che, in ragione del decreto-legge n. 90 del 2014, citato, non hanno avuto la possibilità di concorrere ad incarichi direttivi;

a tal fine, si evidenzia che anche la I Commissione affari costituzionali in sede consultiva, con riferimento agli articoli 5 e 10 del decreto-legge, pur esprimendo parere non ostativo, ha segnalato alcune criticità sottese ai predetti articoli, in riferimento al principio di eguaglianza e al criterio di ragionevolezza in base al quale, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, «la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse». Gli articoli 5 e 10, al contrario, nel prorogare la permanenza in servizio ai magistrati della Corte di Cassazione che svolgono funzioni apicali, ed estese ai vertici delle magistrature contabile e amministrativa, di fatto, «... introducono una palese disparità di trattamento tra giudici di merito e giudici di

legittimità, generando, tra l'altro, incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro ... »;

l'articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati, nel prevedere al comma 7 che alle sedute del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nelle quali possono essere adottate misure volte ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico, partecipino – con diritto di voto – per l'adozione di tali misure, il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) con la maggiore anzianità di ruolo, lede la proporzionalità della rappresentanza. Per tale motivo, in ragione del fatto che i magistrati dei TAR e quelli del Consiglio di Stato hanno ruoli distinti, e che di regola il Presidente più anziano dei TAR proviene dai ruoli del Consiglio di Stato, si verificherebbe una sproporzione di rappresentanza tra i magistrati dei Tar e i magistrati del Consiglio di Stato;

rilevato che:

il provvedimento in oggetto si iscrive nell'ambito di un percorso normativo più volte modificato, privo della necessaria sistematicità ed inidoneo a rispondere realmente alla domanda di smaltimento dell'arretrato civile, come anche dimostrato dal fatto che il 32,7% dell'intera pendenza della Corte di cassazione è imputabile alla sezione tributaria e rispetto a tale situazione il provvedimento non fornisce alcuna risposta adeguata;

sulle materie oggetto del presente decreto-legge si è, infatti, più volte intervenuti: sul tema dell'applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario si è già legiferato con l'articolo 74 del decreto-legge n. 69 del 2013; sul tirocinio formativo presso la Corte di Cassazione, con l'articolo 73 del medesimo decreto; riguardo alle funzioni attribuibili ai magistrati di prima nomina, è intervenuto l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 92/2014; sull'abrogazione delle disposizioni relative al trattenimento in servizio dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari), con l'articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 90 del 2014, prorogato nuovamente con l'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015; sul processo amministrativo telematico si è già deliberato con l'articolo 38 del decreto-legge n. 90/2014 e con l'articolo 1 del decreto-legge n. 117/2016; infine l'ufficio per il processo amministrativo è stato introdotto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 90/2014;

dunque, l'emanazione di questo ulteriore decreto-legge, per risolvere le problematiche legate al funzionamento della giustizia evidenzia, palesemente, la pretestuosità del Governo nell'adottare con facilità provvedimenti senza mai giungere ad una soluzione definitiva strutturale. Ciò dimostra come, su molti temi afferenti alla delicata materia della giustizia – che necessiterebbe di approfondite riflessioni e di riforme strutturali-, s'interviene, con decreti-legge spot, con aggiustamenti continui e interventi occasionali, che dimostrano una scarsa capacità programmatica da parte dell'attuale compagine governativa,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2550.

QP3

STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

per l'ennesima volta il Governo utilizza lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio svuotando il Parlamento delle proprie prerogative;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Il Preambolo infine non fa riferimento in modo chiaro ed univoco a circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi che è solo enunciata;

la stessa Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso: ricordiamo la sentenza n. 171 del 2007 nella quale stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004 per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza e la sentenza n. 128 del 2008 attraverso la quale puntualizza l'«evidente mancanza» *dei presupposti fattuali del decreto-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;*

inoltre si indica un generico richiamo nel preambolo del decreto-legge al fine di «emanare disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo» *da un lato, privo di riscontri fattuali, e dell'altro lato, già oggetto, neanche un mese orsono, di decretazione di urgenza con il decreto-legge del 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, con la legge 12 agosto 2016, n. 161 per medesime o similari problematiche;*

gli interventi previsti dal decreto-legge riguardano anche norme afferenti a diverse ed eterogenee materie tra cui il differimento del periodo di collocamento a riposo relativo ai magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione, ai magistrati amministrativi in servizio presso il Consiglio di Stato nelle funzioni consultive e giurisdizionali, contabili e avvocati dello Stato ai sensi degli articoli 5 e 10 del decreto-legge in parola;

in relazione alla proroga del trattenimento dei magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione – considerazioni similari possono essere svolte per quelli presso il Consiglio di Stato e magistrature contabili, nonché per gli avvocati dello Stato – per un altro anno si rileva che la norma è palesemente incostituzionale. Infatti detta norma non vale per

tutti i magistrati che svolgono la funzione di Consigliere di Corte di Cassazione, ma solo quei magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione. In altre parole prorogare con decretazione d'urgenza per un altro anno, il trattenimento in servizio solo di alcuni dei magistrati che sarebbero andati in pensione il prossimo dicembre, appare inaccettabile sotto diversi aspetti. Oltre a dimostrare una scarsa lungimiranza nella politica giudiziaria, che al contrario, richiederebbe in questo momento la velocizzazione dei tempi di reclutamento dei nuovi magistrati, l'adozione di misure finalizzate ad affrontare le difficoltà in cui versano gli uffici giudiziari di merito e di legittimità, produce chiare situazioni di disparità di trattamento, ed è viziata da profili di illeggittimità costituzionale, che saranno certamente fatti valere da chi non beneficerà della norma, e crea, per la prima volta nella storia repubblicana, la distinzione, peraltro decisa da questo Governo, tra magistrati di serie A e magistrati di serie B. Si tratta di un provvedimento che, come tutti gli atti legislativi destinati a pochi, pone in essere un grave vulnus costituzionale;

la 1^a Commissione permanente Affari Costituzionali ha espresso parere in data 12 ottobre 2016 sugli articoli del decreto legge in parola, ed in particolare in riferimento agli articoli 5 e 10;

il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli ha sensibilizzato il Ministro per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento ad espungere dal testo gli articoli 5 e 10 del decreto-legge;

il Ministro ha manifestato l'intenzione ove non si volesse procedere all'approvazione a porre la questione di fiducia;

nel merito, la 1^a Commissione permanente Affari Costituzionali, nel parere citato, ha rilevato in riferimento sia all'articolo 5, «... al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale della medesima Corte, prevede il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la predetta data e il 30 dicembre 2017 (che) analogamente, (all') articolo 10, per le medesime finalità, disciplina la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e degli avvocati dello Stato: in particolare, al comma 1, si consente il trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2017, dei magistrati amministrativi che ricoprono una posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall'articolo 5 e che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età ... (che) le disposizioni richiamate presentano profili di criticità, in riferimento al principio di uguaglianza e al canone costituzionale di ragionevolezza, in base al quale – secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale – la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che, in presenza di eguali condizioni soggettive e oggettive, alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, una disciplina differenziata potrebbe determinare discriminazioni arbitrarie e ingiustificate. Le norme contenute nell'articolo 5 e nell'articolo 10 del decreto-legge, nel

prorogare i termini di permanenza in servizio solo per le figure apicali della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, sono suscettibili di presentare pertanto un carattere discriminatorio, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra giudici di legittimità e giudici di merito, in riferimento ad uno specifico aspetto che attiene ai tempi di collocamento a riposo, determinando peraltro incertezza circa l'orizzonte temporale del rapporto di lavoro. Oltretutto, le ragioni poste a fondamento delle norme in esame – ovvero, da una parte, le molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente davanti alla Corte di cassazione e, dall'altra, la salvaguardia della funzionalità della giustizia amministrativa e contabile – non sono tali da giustificare una così significativa differenziazione, dal momento che tali esigenze riguardano il sistema giudiziario nella sua interezza. Le disposizioni richiamate, peraltro, oltre a presentare criticità sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, non appaiono coerenti con l'articolo 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, in base ai quali la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente, all'interno del quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni»;

il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale in quanto viola il principio esiziale di cui all'articolo 101, primo periodo, della Costituzione, su cui si fonda la giurisdizione, che è «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Infatti, l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora, come peraltro già accennato, in sostanza, la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che per Costituzione è chiamato ad esercitare la rappresentanza e il volere popolare;

infine occorre rilevare che il presente decreto-legge si colloca nel solco di altri provvedimenti, sempre a carattere emergenziale, e confermano, ove ve ne fosse necessità, sia il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica nel messaggio di fine anno 2015, che occorre porre: «termine ad un abnorme ricorso in atto, da non pochi anni, alla decretazione di urgenza ...». e sia l'assunto sopra evidenziato, che norme ordinamentali come quelle introdotte non possono essere inquadrate come emergenza straordinaria e la scelta dello strumento del decreto-legge risulta incostituzionale;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge 2550.

EMENDAMENTI
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «presidente della Corte di Cassazione» inserire le seguenti: «, sentito il magistrato direttore dell'Ufficio del massimario ai sensi dell'articolo 68».

1.2

DI MAGGIO

Al comma 1, primo periodo del capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «tabelle di organizzazione» inserire le seguenti: «approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura e sulla base di requisiti oggettivi e predeterminati da quest'ultimo identificati»;*

b) *dopo la parola: «può» inserire le seguenti: «, con proprio decreto approvato dal C.S.M.».*

1.3

DI MAGGIO

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «tabelle di organizzazione» inserire le seguenti: «approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura e sulla base di requisiti oggettivi e predeterminati da quest'ultimo individuati».

1.4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «tabelle di organizzazione» inserire le seguenti: «ed osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura».

1.5

DI MAGGIO

Al comma 1, al primo periodo del capoverso, dopo la parola: «può» inserire le seguenti: «con proprio decreto, approvato dal C.S.M.».

1.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile,».

1.7

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

1.8

DI MAGGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le tabelle di organizzazione di cui al precedente comma, sono approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa individuazione dei requisiti oggettivi e predeterminati per l'assegnazione all'incarico. Il provvedimento di applicazione è approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura».

Art. 1-bis.

1-bis.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

1-bis.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. all'articolo 13, comma 1-bis del Testo unico sulle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "ed è raddoppiato" sono sostituite dalla seguente: "e"».

1-bis.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1-bis.5

DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1-bis.6

DI MAGGIO

Al comma 1, lettera a), n. 2, al capoverso, dopo le parole: «sulla quale deve pronunciare,» inserire le seguenti: «su richiesta del Relatore,».

1-bis.7

DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1-bis.8

DI MAGGIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il presidente» con le seguenti: «il Primo Presidente».

1-bis.9

DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1-bis.10

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1-bis.11

DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1-bis.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 380-bis. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza e o infondatezza del ricorso). – Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su relazione del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, contenente la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia, il presidente fissa con decreto al quale è allegata la relazione di cui sopra l'adunanza della Corte.

Almeno venti giorni prima della, data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice"».

1-bis.13

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 380-bis», primo comma, dopo la parola: «indicando» inserire le seguenti: «, per ciascuno dei motivi».

1-bis.14

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, n. 1, lettera e) capoverso «Art. 380-bis», comma 1, dopo la parola: «indicando» inserire le seguenti: «, per ciascuno dei motivi,».

1-bis.15

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 380-bis», secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: «e di chiedere di essere sentiti, se compagno».

Conseguentemente, al medesimo comma apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera f), capoverso «Art. 380-bis.1», quarto periodo, sostituire le parole: «in camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti» con le seguenti: «, e chiedere di essere sentite, se compaiono»;*

b) *alla lettera g), capoverso «Art. 380-ter», al secondo comma; aggiungere, in fine, le parole: «e di chiedere di essere sentiti se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione», sopprimere il terzo-comma.*

1-bis.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, numero 1) lettera e), capoverso «Art. 380-bis», secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: «, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono».

Conseguentemente:

alla lettera f), capoverso «Art. 380-bis.1», sostituire le parole: «in camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti» con le parole: «, e chiedere di essere sentite, se compaiono»;

alla lettera g), capoverso «Art. 380-ter», secondo comma, aggiungere in fine, le parole: «e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione»;

alla lettera g), capoverso «Art. 380-ter», sopprimere il terzo comma.

1-bis.17

DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

1-bis.18

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 383-bis», secondo periodo, dopo le parole: «può depositare in cancelleria», inserire le seguenti: «, la quale ne da con testuale comunicazione integrale alle parti.».

1-bis.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

1-bis.20

MUSSINI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

Art. 2.

2.1

BERNINI, GASPARRI, MALAN

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «ad eccezione» fino a: «10 dicembre 2015».

2.3

MUSSINI

Al comma 3 sostituire le parole: «ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della

durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari».

Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la Segunte durata:

- a) *tre mesi, per il primo periodo;*
- b) *due mesi, per il secondo periodo;*
- c) *sei mesi, per il terzo periodo*

con le seguenti: «si articola in via straordinaria, in sessioni, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di venti mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziario.

Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

- a) *sei mesi, per il primo periodo;*
- b) *quattro mesi; per il secondo periodo;*
- c) *dieci mesi, per il terzo periodo.*

2.4

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi», *con le seguenti:* «quattordici mesi e si articola in un'unica sessione di pari durata».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:

alla lettera a), sostituire le parole: «tre mesi», *con le seguenti:* «quattro mesi»;

alla lettera b), sostituire le parole: «due mesi», *con le seguenti:* «tre mesi»;

alla lettera c), sostituire le parole: «sei mesi», *con le seguenti:* «sette mesi».

2.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 26-bis del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 26-bis.

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo stadio ed all'approfondimento delle specifiche attività di competenza dei dirigenti degli uffici giudiziari, oltre che dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché alla acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, si esprime con una relazione generale sulle attività eseguite e l'interesse suscitato dai corso dei partecipanti, anche avvalendosi delle opinioni motivate espresse da questi ultimi. Il Consiglio superiore può tenere conto solo dei dati che forniscono elementi sulle capacità organizzative dei partecipanti emersi.

3. gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.

4. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudice sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione"».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

MALAN

Il Senato,
premessi che:

Il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema della revisione delle revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevedeva di intervenire attraverso «la razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata» e si riteneva imprescindibile per il buon funzionamento del sistema giudiziario territoriale, il ripristino di determinate sedi precedentemente soppresse, in sede di esame del disegno di legge 2550 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione per l'efficienza degli uffici giudiziari nonché per la giustizia amministrativa;

impegna il Governo,

a provvedere al più presto a risolvere il problema della razionalizzazione del servizio giustizia e al decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani tenendo conto della specificità del bacino di utenza, della dimensione territoriale, nonché della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata e ad attivarsi per il ripristino degli uffici di tribunali e di procura precedentemente soppressi in quanto imprescindibili per il buon funzionamento-del sistema giudiziario territoriale.

G2.101

MALAN

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge 2550 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa,

premessi che:

il programma del Partito democratico per le ultime elezioni politiche, sul tema delle sedi giudiziarie, affermava che: «è stato omesso qualsiasi serio confronto con le esigenze dei territori», *è che è necessario escludere, comunque, dall'elenco degli uffici di Tribunale e di Procura della Repubblica soppressi quelli di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro e Urbino;*

i pareri formulati dalle Commissioni permanenti Giustizia di Camera e Senato nella XVI Legislatura e dalla sola 2 Commissione del Senato in questa Legislatura includevano tutte le suddette sedi nel breve elenco di quelle da salvaguardare;

i disagi per la popolazione delle aree colpite dalle inopportune soppressioni sono anche superiori a quelli previsti, le ottimistiche previsioni su un agevole assorbimento da parte delle sedi accorpanti si sono dimostrate infondate, e dei risparmi previsti, peraltro piccoli e a danno degli utenti, non c'è traccia,

impegna il Governo,

a tenere conto di quanto emerge dal confronto con le esigenze dei territori e a ripristinare gli uffici di Tribunali e di Procura della Repubblica soppressi di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera e Rossano Calabro.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

3.2

BERNINI, CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Sopprimere l'articolo.

3.3

GIOVANARDI

Sostituire il comma con il seguente:

«1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui richiesta, non può essere trasferito ad altre sede o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia».

3.4

MUSSINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "di servizio o di famiglia" è inserito il seguente: ", e se non vi è stata nuova assegnazione per la sede da cui lo stesso chiede il trasferimento o per le funzioni dallo stesso esercitate."».

3.5

MUSSINI

Sopprimere il comma 1-bis.

3.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio cui risultino assegnati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.7

MUSSINI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«All'articolo 192, al quarto comma, dopo le parole: "All'assegnazione di ciascuna sede di procede" inserire le seguenti: "entro trenta giorni"».

3.0.1

BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l'efficienza dei tribunali militari e degli uffici di sorveglianza militari)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2017:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verena e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 30 giugno 2017 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2017 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza; senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera *c)*, 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma alternasti in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 30 giugno 2017; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera *c)*, i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera *c)* del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel

rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 30 giugno 2017, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1; tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

6. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, al far data dal 1° luglio 2017 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera *f*) è abrogata;
- b) l'articolo 56 è abrogato;
- c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*bis*, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello,".

3. il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo

i criteri di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Art. 4.

4.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, dopo la parola: «temporaneamente» inserire la seguente: «ovvero a titolo definitivo».

4.2

ANITORI

Al comma 2, sostituire le parole: «presso l'amministrazione della giustizia» con le seguenti: «presso gli uffici giudiziari».

4.3

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali,».

4.4

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, dopo le parole: «altre pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «o presso gli organi costituzionali».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «nonché a quelli presso gli organi costituzionali».

4.5

ANITORI

Al comma 3, sostituire le parole: «presso gli organi costituzionali», con le seguenti: «presso gli organi del Governo, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, e gli altri organi costituzionali».

4.0.1

ZELLER, BERGER, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di norme sull'ordinamento della professione forense)

1. All'articolo 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le sezioni giudicanti un iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bolzano, il quale in forza degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche e integrazioni, sceglie l'uso della lingua tedesca, devono essere composte da almeno due membri effettivi e due membri supplenti con adeguata conoscenza della lingua tedesca. Qualora tra i membri eletti nelle circoscrizioni di Trento e Rovereto non si dovessero reperire, per assenza o per altro motivo, componenti aventi la suddetta conoscenza linguistica, in deroga a quanto previsto dal comma 3 della presente legge, questi vengono scelti a rotazione tra i componenti con adeguata conoscenza della lingua, eletti nella circoscrizione di Bolzano"».

Art. 5.

5.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

5.100

GATTI, LO MORO

Sopprimere l'articolo.

5.2

CASSON

Sopprimere l'articolo.

5.3

DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

5.4

MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

5.5

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.6

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

5.7

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, sopprimere le parole: «Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e»;*

b) *sopprimere l'articolo 10.*

5.8

DI MAGGIO

Sopprimere il comma 1.

5.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA, GASPARRI, MALAN

Sopprimere il comma 1.

5.10

DI MAGGIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. L'articolo 1, comma 3) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, è sosti-

tuito dal seguente: «3, Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari possono optare per la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dalla normativa vigente».

1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in complessivi 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE):

b) *Sostituire la rubrica con la seguente*: «(Trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari)».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

5.12

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È in facoltà dette categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione, di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

5.13

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1, sopprimere le parole: nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1;

al comma 2, sopprimere le parole: nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1;

al comma 3:

sopprimere le parole: con funzioni direttive o semidirettive;

sopprimere l'ultimo periodo.

5.18

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24-giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno metà alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.

5.14

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, gli incarichi difettivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2016 e 2017, gli effetti dell'articolo 1 comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbono essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31

dicembre 2016 e il 31 dicembre 2018. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I bandi di concorso per la copertura delle funzioni direttive di cui al comma 2, che risultano prorogate a norma del comma 1, saranno pubblicati sei mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2017 e le relative funzioni possono essere conferite a magistrati che assicurano gli anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previsti dal comma 2 ridotti di un anno».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive)».

5.15

PALMA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, gli incarichi di direttivi che si renderanno vacanti negli anni 2016 e 2017, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati ordinari che non abbiano compiute il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 che debbono essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2018. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 resta fermo il termine ultimo di permanenza fu servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I bandi di concorso per la copertura delle funzioni direttive di cui al comma 2, che risultano prorogate a norma del comma 1, saranno pubblicati sei mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2017 e le relative funzioni possono essere conferite a magistrati che assicurano gli anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previsti dal comma 2 ridotti di un anno.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive)».

5.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

"1. Al fine di far fronte alle carenze organiche in atto, per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, può essere disposto il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del settantaduesimo anno di età, con il consenso dell'interessato, che, nell'esprimerlo, prende atto che il trattenimento non comporta alcun tipo di miglioramento retributivo, che resta quello maturato o goduto al compimento del settantesimo anno di età, anche nel caso di conferimento di qualunque altro incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza o di qualsiasi altra amministrazione, ovvero, negli altri casi, goduto al momento della manifestazioni del consenso al trattenimento.

1-bis. Il trattenimento non può esser disposto per il personale nei confronti al quale, per qualunque delitto non colposo, sia stata esercitata l'azione penale all'atto del compimento del settantesimo anno di età ovvero di personale che abbia fruito di aspettativa o di collocamento fuori del ruolo organico della magistratura a qualunque titolo nei due anni precedenti il compimento del settantesimo anno per un periodo superiore a sei mesi.»

5.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al fine di assicurare la continuità negli incarichi, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati ordinari quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017,»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del trattamento in servizio dei magistrati ordinari e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni-direttive di legittimità)».

5.17

BERNINI, CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A partire dal 1° gennaio 2017 il Consiglio Superiore della Magistratura, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, può trattenere in servizio sino al settantaduesimo anno di età i magistrati che abbiano espresso la propria disponibilità, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata al Consiglio Superiore della magistratura, dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

5.19

DI MAGGIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «la continuità» fino a: «e la Procura generale, i quali» con le seguenti: «la funzionalità degli uffici giudiziari e in ragione delle molteplici iniziative di riforma intrapresa per la definizione dell'elevato contenzioso pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali».

5.20

DI MAGGIO

Sopprimere il comma 2.

5.21

BERNINI, GASPARRI, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, premettere il seguente: «02. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: "quattro anni" sono sostituite con le seguenti: "tre anni"»;*

b) *al comma 2, capoverso «1» primo periodo, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».*

5.0.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai magistrati che si trovino in posizione di fuori ruolo non possono essere conferiti incarichi direttivi per la durata di due anni decorrenti dalla data della cessazione del fuori ruolo».

5.0.2

MANCUSO, ANITORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 hanno prodotto la domanda di conferma quadriennale, senza aver raggiunto il limite di età di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto cessano dal loro incarico alla scadenza del primo quadriennio».

Art. 6.

6.0.1

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al secondo periodo del comma 2, dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «o all'intermediario abilitato tenentario delle scritture contabili».

6.0.2

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
in materia di disposizioni sul processo tributario)*

1. All'articolo 12, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originata da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza"».

Art. 7.

7.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:

«2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali».

7.3

ANITORI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «2-ter», sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Per le violazioni commesse dai difensori nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma si applicano le norme contenute nel capo terzo, titolo settimo del libro secondo del Codice penale».

7.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).

7.5

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.6

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere il comma 4.

7.7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «anzianità di ruolo», con le seguenti: «anzianità nel ruolo dei Tribunali amministrativi regionali».

7.100

RICCHIUTI, GATTI, LO MORO

Al comma 7, sopprimere il quinto periodo.

7.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure,».

7.101

RICCHIUTI, GATTI, LO MORO

Al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: «con diritto di voto» con le seguenti: «senza diritto di voto».

7.9

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «anzianità di ruolo», con le seguenti: «anzianità nel ruolo dei Tribunali amministrativi regionali».

7.10

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, GASPARRI, MALAN

Al comma 7, ultimo periodo, aggiungere in fine, le parole: «e che non provenga dai ruoli del Consiglio di Stato».

Art. 7-bis.

7-bis.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

7-bis.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

7-bis.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), n. 2), capoverso «Art. 13-ter», sopprimere il comma 5.

7-bis.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera b), n. 2), capoverso «Art. 13-ter», sopprimere il comma 5.

7-bis.4

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «ART. 13-ter», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Art. 9.

9.1

ZELLER, BERGER, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«5-bis. Ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi delle leggi vigenti».

Conseguentemente all'articolo 11, comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, pari a centomila euro annui, provvede la provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'ambito della quota spettante per l'assunzione di ulteriori oneri relativi all'esercizio di funzioni statali delegate».

Art. 10.

10.100

GATTI, LO MORO

Sopprimere l'articolo.

10.1

CASSON

Sopprimere l'articolo.

10.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

10.3

MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

10.4

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

10.5

STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO,
CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

10.6

DI MAGGIO

Sopprimere l'articolo.

10.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato».

Conseguentemente, sostituire le parate: «del Consiglio di Stato», con la seguente: «amministrativi».

10.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 3 sopprimere le parole «, con funzioni direttive o semidirettive».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

10.0.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Assunzione straordinaria di magistrati)

1. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad indire un concorso per esami, al fine di assumere nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati Ordinari.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Agli oneri derivanti dall'assunzione dei magistrati di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017, a 42 milioni di euro per l'anno 2018, a 46 milioni di euro per l'anno 2019, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, a 61 milioni di euro per l'anno 2023, a 62 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 giugno 2011, n. 117 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2011, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: "1000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "2000 unità";

b) al comma 2-quinquiesdecies, le parole: "5.60.6.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono sostituite dalle seguenti: "12.000.000 per l'anno 2016 e di euro 67.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».
